

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

FNM S.p.A., con sede in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [•], R.E.A. n. [•], codice fiscale e Partita IVA n. [•], in persona del Dott. [•] nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri di firma (“Committente”)

E

[•], con sede in [•] ([•]), Via [•], capitale sociale € [•] interamente versato, Partita I.V.A. e C.F. n. [•] in seguito denominata “**Appaltatore**”, rappresentata dal Sig. [•], nato a [•], il [•], in qualità di [•], che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto d’Appalto

PREMESSO CHE

- (i) FNM S.p.A. intende procedere all’esecuzione dei LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETA’ FNM SPA SITI PRESSO LA STAZIONE DI MILANO CADORNA CON RIFACIMENTO IMPIANTI IDRAULICI, PAVIMENTAZIONI, CABINE BAGNO, CONTROSOFFITTI E ILLUMINAZIONE;
- (ii) la copertura finanziaria dell’intervento è a valere su fondi di esercizio;
- (iii) la Committente ha esperito PROCEDURA APERTA mediante pubblicazione di apposito bando di gara sulla GURI n. [•] del [•];
- (iv) l’Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n. [•] del [•] gli è stata comunicata l’aggiudicazione del presente Contratto d’Appalto;
- (v) l’Appaltatore dà atto che:
 - a) prima di presentare la propria offerta
 - ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d'offerta e delle condizioni contrattuali; il prezzo è compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto d'Appalto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario e dall'applicazione delle misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, come successivamente modificato e/o integrato, e da quelle che si rendesse necessario adottare in corso d'opera.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'Appalto.

1.2. Ai fini del presente Contratto d'Appalto i termini che iniziano con lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nello stesso, hanno il significato ad essi attribuito nel capitolato d'appalto per i contratti di lavori ("**CAL**").

ART. 2 – OGGETTO

2.1. Oggetto del presente Contratto d'Appalto è l'esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETA' FNM SPA SITI PRESSO LA STAZIONE DI MILANO CADORNA CON RIFACIMENTO IMPIANTI IDRAULICI, PAVIMENTAZIONI, CABINE BAGNO, CONTROSOFFITTI E ILLUMINAZIONE.**

Per la completa individuazione dei lavori si rimanda agli elaborati del Progetto

Esecutivo allegato al presente Contratto d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale, come da successivo art. 3.

In ogni caso, si intendono comprese nell'oggetto del Contratto d'Appalto tutte quelle opere complementari e accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del Contratto d'Appalto, anche se non descritte esplicitamente dal Progetto Esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – PRIORITA' TRA DOCUMENTI

3.1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto d'Appalto i seguenti documenti, che - anche se non materialmente allegati - si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza degli uni sugli altri:

I.CAL;

II.Progetto Esecutivo (relazioni, elaborati grafici, Elenco Prezzi, Piano Sicurezza e Coordinamento e fascicolo dell'opera), come da elenco elaborati allegato;
Non costituiscono elaborato contrattuale i computi metrici.

III.Documento Rischio Appalto ("DRA").

3.2. Priorità nella validità dei documenti contrattuali

In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente art. 3.1., il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza.

3.3. Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all'allegato Elenco Prezzi, in caso di

duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l'applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per la Committente.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Corrispettivo a corpo

L'importo dell'appalto a corpo è di € [•]# (Euro [•]/[•]), di cui € [•]# (Euro [•]/[•]) a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori sopra indicato è al netto del ribasso d'asta del [•]# ([•]%) e dell'imposta sul valore aggiunto vigente al momento dell'emissione del singolo titolo di spesa.

Il succitato prezzo a corpo compensa le prestazioni cui al presente Contratto d'Appalto, oltre a quelle elencate al successivo art. 4.2., il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del CAL.

In ogni caso, si intendono comprese nel corrispettivo a corpo tutte quelle opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del Contratto d'Appalto, anche se non descritte esplicitamente dal Progetto Esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

4.2. Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo, anche le seguenti prestazioni:

- a) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici generati dal cantiere;
- b) la custodia permanente del cantiere con recinzioni e chiusure delle singole entrate;
- c) l'ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed

il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto dalla Legge n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;

d) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

ART. 5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE

omissis

ART. 6 - PAGAMENTI

6.1. Pagamenti in acconto

In conformità a quanto disposto all'art. 15.1 del CAL, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto sulla base degli stati avanzamento lavori (SAL) che verranno emessi dal Direttore Lavori con cadenza mensile.

I relativi pagamenti avverranno a **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi fine mese data della fattura**, che sarà emessa previo certificato di pagamento.

6.2. Anticipazione

Entro 15 giorni dalla data del Verbale di consegna dei lavori e previa consegna della garanzia di cui al successivo art. 7.2, è riconosciuta all'Appaltatore l'anticipazione nella misura pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo previsto dal precedente art. 4.1 per l'esecuzione dei lavori a corpo e quindi pari a € [•] (Euro [•]/[•]).

6.3. Pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato in conformità a quanto disposto dall'art. 40.3 del CAL.

6.4. Modalità di emissione delle fatture

Tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse a mezzo sistema di interscambio con codice destinatario n. PXWSAS5. In mancanza, la Committente non potrà procedere al relativo pagamento.

ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 16.1 del CAL mediante [•] n. [•] emessa il [•] dell'importo di € [•]# (Euro [•]/[•]).

7.2. Garanzia per anticipazione

L'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 16.2 del CAL ai fini del pagamento dell'anticipazione sul prezzo.

7.3. Polizze assicurative

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 del CAL e dal DRA, all'atto della stipula del presente Contratto d'Appalto, l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di assicurazione:

- a) **Polizza CAR** per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante [•] n. [•] emessa il [•],
- b) **Polizza (RCT)** ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante [•] n. [•] emessa il [•].
- c) **Polizza (RCO)** mediante [•] n. [•] emessa il [•].

7.4. Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L'Appaltatore si impegna a presentare, all'atto dell'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione la polizza di cui alla lettera b) dell'art. 17.2 del CAL, cioè la polizza indennitaria e risarcitoria biennale, per un ammontare pari a € [•]# (Euro [•]/[•]), pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7.1.

ART. 8 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI LAVORI

8.1. Termine di ultimazione lavori

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto d'Appalto è fissato in **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel considerare il termine sopra citato si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI

9.1. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà secondo le indicazioni fornite all'art. 22 del CAL.

9.2. Consegna parziale dei lavori

L'Appaltatore conferma la facoltà riconosciuta dall'art. 22.2 del CAL di disporre la consegna parziale dei lavori.

L'Appaltatore dà atto e riconosce che la consegna parziale dei lavori non gli conferisce alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 10 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

Omissis

ART. 11 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER RITARDO

A specificazione di quanto previsto all'art. 41.1 del CAL, qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi di **20 (venti) giorni** il termine contrattuale, la Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 c.c. nonché ex art. 46.2. del CAL.

ART. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore dichiara il proprio

domicilio in [•].

ART. 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto d'Appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto d'Appalto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto d'Appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto d'Appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A specificazione dell'art. 12 del CAL, l'Appaltatore è tenuto ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il CIG n. [•].

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, lì [•]

LA COMMITTENTE**L'APPALTATORE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare i seguenti articoli del CAL: art. 3 ("Impegno di riservatezza – Proprietà dei documenti), art. 9 ("Modifiche soggettive"), art. 15.3. ("Pagamenti diretti al subappaltatore), art. 15.4. ("Sospensione dei pagamenti"), art. 20.1 ("Incedibilità Contratto d'Appalto d'Appalto – Subappalto), art. 23.2 ("Compiti e poteri della DL"), art. 29.4 ("Sospensioni disposte dalla DL"), art. 29.5 ("Danno da sospensione illegittima"), art. 32.2 ("Non conformità"), art. 41.1 ("Penali per ritardo nell'avanzamento lavori"), art. 41.2 ("Penali per ritardi/inadempimenti di altra natura"), art. 41.3 ("Disciplina generale delle penali"), art. 46 ("Risoluzione del Contratto d'Appalto"), art. 48 ("Recesso"), Art. 49 ("Riserve dell'appaltatore"), 50.2 ("Accordo bonario"), 51 ("Definizione delle controversie")

nonché i seguenti articoli del presente Contratto d'Appalto: art. 9.2. ("Consegna parziale dei lavori"), art. 9.3 ("Consegna frazionata dei lavori"), art. 11. ("Risoluzione del Contratto d'Appalto per mancato rispetto del termine di ultimazione"), Art. 15 ("Foro competente").

L'APPALTATORE